REGOLAMENTO FIGC AGENTI SPORTIVI

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in conformità al Regolamento CONI agenti sportivi e ai principi emanati in materia dalla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), ove applicabili, disciplina lo svolgimento della professione regolamentata di agente sportivo abilitato ad operare nell'ambito della FIGC.

2. L'esercizio dell'attività di agente sportivo in Italia richiede l'iscrizione nel Registro nazionale, tenuto presso il CONI.

3. L'agente sportivo è il soggetto che, in esecuzione di un contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito della FIGC, siano essi lavoratori sportivi, società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di un lavoratore sportivo presso la FIGC, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e/o mediazione.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento o dal Regolamento CONI agenti sportivi si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 37/2021, del D.P.C.M. n. 218/2025, del D.P.R. n. 445/2000, dello Statuto del CONI, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, dello Statuto della FIGC e dei regolamenti adottati dalla Federazione in conformità alle citate normative.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni contenute nel Regolamento CONI agenti sportivi, integrate dalle definizioni specifiche del settore calcistico indicate nel presente articolo:

a) **Registro nazionale degli agenti sportivi**: il registro istituito presso il CONI al quale deve essere iscritto l'agente sportivo ai fini dello svolgimento della professione in Italia;

b) **sistema informatico centrale**: la piattaforma informatica gestita dal CONI per la tenuta, la conservazione delle informazioni relative agli agenti sportivi e l'aggiornamento del Registro nazionale;

c) **agente sportivo**: il cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia o di Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno in Stato membro dell'Unione europea, abilitato all'esercizio dell'attività di agente sportivo in Italia a seguito di superamento dell'esame di abilitazione ovvero in possesso di titolo abilitativo di vecchio ordinamento, iscritto nell'apposita sezione del Registro nazionale;

d) **agente sportivo stabilito**: il cittadino di Stato dell'Unione europea, di Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, o di Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno in Stato membro dell'Unione europea, abilitato all'esercizio dell'attività di agente sportivo in altro Stato membro dell'Unione europea o in Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, iscritto nell'apposita sezione del Registro nazionale a seguito del conseguimento di titolo abilitativo equipollente ovvero di titolo abilitativo riconosciuto a seguito di misure compensative;

e) **agente sportivo in regime di libera prestazione di servizi**: il cittadino di Stato dell'Unione europea, di Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, o la società avente ivi sede legale, nonché il cittadino di Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno in Stato membro dell'Unione europea, abilitato all'esercizio dell'attività di agente sportivo in altro Stato membro dell'Unione europea o in Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera che eserciti la propria attività in Italia su base temporanea e occasionale in regime di libera prestazione di servizi e sia iscritto nell'apposito elenco del Registro nazionale;

f) **agente sportivo domiciliato**: il cittadino e la società di Stato diverso da quelli dell'Unione europea, da uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o dalla Svizzera, che svolga la propria attività in Italia in regime di domiciliazione;

g) **agente sportivo domiciliatario**: l'agente sportivo, iscritto nel Registro nazionale, presso il quale l'agente sportivo domiciliato stabilisce la propria domiciliazione professionale, formalizzata tramite un accordo di collaborazione professionale;

h) **Commissione CONI per gli agenti sportivi**: l'organo collegiale istituito presso il CONI, cui sono attribuiti i poteri di controllo e disciplinari di secondo grado nei confronti degli agenti sportivi, previsti dai vigenti regolamenti;

i) **Commissione federale agenti sportivi**: l'organo collegiale istituito presso la FIGC, cui sono attribuiti i poteri di controllo e disciplinari di primo grado nei confronti degli agenti sportivi, previsti dai vigenti regolamenti;

l) **contratto di mandato sportivo**: il contratto con cui un lavoratore sportivo, ovvero una società o associazione sportiva affiliata alla FIGC conferisce all'agente sportivo l'incarico di svolgere, nel proprio interesse, l'attività professionale ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso la FIGC;

m) **lavoratore sportivo**: il calciatore, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore della FIGC o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro soggetto dell'ordinamento sportivo che svolge, verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale;

n) **titolo abilitativo nazionale**: il titolo, avente carattere permanente, conseguito in Italia attraverso l'esame di abilitazione nazionale;

o) **titolo abilitativo di vecchio ordinamento**: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo secondo le disposizioni della *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) prima del 31 marzo 2015;

p) **titolo abilitativo equipollente**: il titolo conseguito da un cittadino di Stato dell'Unione europea, di Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, o da cittadino di Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno in Stato membro dell'Unione europea, che abilita all'esercizio dell'attività di agente sportivo nell'ambito della FIGC, riconosciuto dal CONI come equivalente al titolo abilitativo nazionale ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro nazionale;

q) **titolo abilitativo riconosciuto a seguito di misure compensative**: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo, per il cui riconoscimento in Italia è richiesta una misura compensativa.

PARTE II
DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI AGENTE SPORTIVO

Art. 3
Prestazioni professionali dell'agente sportivo

1. Le prestazioni professionali dell'agente sportivo trovano fonte esclusiva nel contratto di mandato sportivo.

2. L'iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l'iscrizione al Registro nazionale, qualora ne ricorrano i presupposti. Non sono attribuite all'agente sportivo competenze riservate agli avvocati e sono fatte salve le competenze degli avvocati, iscritti a un albo circondariale, in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale di società, associazioni sportive e lavoratori sportivi.

Art. 4
Doveri dell'agente sportivo

1. L'agente sportivo esercita l'attività nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza, competenza, trasparenza e corretta e leale concorrenza.

2. L'agente sportivo svolge la professione con autonomia e indipendenza, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e sportivo.

3. L'agente sportivo è soggetto al potere disciplinare degli organi competenti secondo l'apposito Regolamento disciplinare.

4. L'agente sportivo comunica tramite il sistema informatico centrale e mantiene aggiornate le informazioni richieste ai fini dell'esercizio della professione.

Art. 5
Incompatibilità

1. È fatto divieto di esercitare l'attività di agente sportivo per:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi enti strumentali o loro consorzi e associazioni per qualsiasi fine istituiti, degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

b) i soggetti che ricoprono cariche, anche elettive, o incarichi nelle amministrazioni, enti, società, consorzi o associazioni di cui alla lettera a);

c) i titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali;

d) i lavoratori sportivi;

e) i calciatori tesserati presso la FIGC che abbiano conseguito il titolo abilitativo presso la Federazione;

f) i soggetti che ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o che sono titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza, presso il CIO, l'IPC, il CONI, il CIP, la FIFA, le Confederazioni, le Federazioni sportive internazionali, le Federazioni sportive nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, e comunque presso le Leghe calcistiche, società o associazioni sportive calcistiche, italiane o estere;

g) i soggetti che instaurano o mantengono rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza su enti calcistici, italiani o esteri;

2. La situazione di incompatibilità, di cui al comma 1, lettere d) ed e), cessa al termine della stagione sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l'attività sportiva. La situazione di incompatibilità, di cui

al comma 1, lettere f) e g), viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuna delle situazioni e dei rapporti ivi indicati.

3. Ulteriori cause di incompatibilità possono essere stabilite dal Codice etico degli agenti sportivi.

Art. 6
Conflitto di interessi

1. Nell'ambito del medesimo affare, l'agente sportivo può agire nell'interesse di non più di due parti. Qualora assista due parti, una di esse è il lavoratore sportivo e l'altra è la società sportiva ovvero una sola delle società sportive eventualmente coinvolte.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'agente sportivo è tenuto a dichiarare in ciascun contratto di mandato sportivo l'ulteriore parte assistita nel medesimo affare, ed entrambe le parti devono prestare il proprio consenso. Qualora i contratti di mandato sportivo non siano contestuali, la dichiarazione dell'agente sportivo e il consenso di entrambe le parti sono riportati in un atto, integrativo del primo mandato, sottoscritto contestualmente al secondo e ad esso allegato.

3. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di agenti sportivi di cui egli sia socio ai sensi dell'art. 12, di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo, in imprese o enti operanti nel settore sportivo per il quale abbia conseguito il titolo abilitativo.

4. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di agenti sportivi di cui egli sia socio ai sensi dell'art. 12, di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo il diritto al compenso di cui all'art. 8.

5. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di agenti sportivi di cui egli sia socio ai sensi dell'art. 12, di offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilità economiche, a colleghi o a soggetti terzi, compresi i potenziali destinatari delle attività di cui all'art. 3, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validità.

6. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di agenti sportivi di cui egli sia socio ai sensi dell'art. 12, di avviare trattative o di stipulare contratti con enti, in cui coniuge, parenti o affini entro il secondo grado detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di uno sportivo presso i suddetti enti.

7. Ulteriori misure volte a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto di interessi possono essere stabilite dal Codice etico degli agenti sportivi.

Art. 7
Contratto di mandato sportivo

1. Il contratto di mandato sportivo, sotto pena di nullità, è redatto in forma scritta e contiene:

a) le generalità complete delle parti;

b) l'oggetto;

c) la data di stipulazione;

d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 8;

e) la sottoscrizione delle parti.

2. Al contratto di mandato sportivo è apposto un termine di durata non superiore a due anni. Qualora il contratto preveda un termine superiore, ovvero non indichi alcun termine, la durata del mandato sportivo è di due anni. Sono nulle le clausole di rinnovo tacito.

3. Il contratto di mandato sportivo può contenere una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo, in assenza della quale è a titolo non esclusivo.

4. Il contratto di mandato sportivo è redatto in lingua italiana ovvero nella lingua di uno dei Paesi dell'Unione europea. In tal caso le parti depositano presso la Commissione federale agenti sportivi un originale del contratto in lingua italiana, corredato dell'espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in italiano.

5. È nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da soggetto che non sia, o non sia più, iscritto al Registro nazionale; che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 5; ovvero che versi in un conflitto d'interessi di cui all'art. 6. La sopravvenienza di una delle circostanze di cui agli artt. 5 e 6 in costanza di rapporto contrattuale determina la cessazione degli effetti del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilità o conflitto d'interessi.

6. Il contratto di mandato sportivo è depositato dall'agente sportivo sotto pena d'inefficacia, entro i venti giorni successivi alla sottoscrizione, presso la Commissione federale agenti sportivi ed è altresì custodito nel Registro nazionale.

7. Con le medesime modalità sono altresì depositati sotto pena d'inefficacia, entro venti giorni dalla relativa sottoscrizione, eventuali atti di risoluzione, recesso, modifica o variazione del contratto di mandato.

8. Nell'ipotesi in cui il contratto di mandato sportivo e gli eventuali atti di risoluzione, recesso, modifica o variazione siano depositati senza l'attestazione del pagamento dei diritti di segreteria stabiliti e incassati dal CONI, il medesimo Ente richiede all'agente di regolarizzare la posizione entro quindici giorni, provvedendo in caso contrario al recupero forzoso delle somme e alla segnalazione alla Commissione federale agenti sportivi per l'avvio del procedimento disciplinare a carico dell'agente inadempiente.

9. Il modulo di contratto di mandato sportivo è generato dal sistema informatico centrale, ferma la facoltà delle parti di integrarlo nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo. È fatto obbligo all'agente sportivo di utilizzare, a pena di inefficacia, esclusivamente i moduli annualmente predisposti e generati dal sistema informatico centrale, entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui gli stessi sono stati scaricati.

10. Salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato sportivo, sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato sportivo, nonché le relative controversie di natura economica.

11. L'agente sportivo nell'esercizio della professione mostra, a chiunque ne faccia richiesta, il tesserino identificativo o altro documento attestante la regolare iscrizione al Registro nazionale.

12. L'agente sportivo o la società di agenti sportivi, delle cui prestazioni si siano avvalsi una società, un'associazione sportiva o un lavoratore sportivo per il perfezionamento di un contratto di prestazione sportiva, verifica che tale contratto contenga l'indicazione del nominativo, della denominazione e dei dati fiscali dell'agente sportivo o della società di agenti sportivi, di cui le parti o una delle parti si siano avvalse.

13. Sono vietate in un contratto di mandato sportivo le clausole che:

a) limitano la capacità di un lavoratore sportivo di negoziare e/o concludere autonomamente un contratto di prestazione sportiva senza il coinvolgimento di un agente sportivo;

b) penalizzano un lavoratore sportivo, se questo decide di negoziare e/o concludere autonomamente un contratto di prestazione sportiva senza il coinvolgimento di un agente sportivo.

Art. 8
Compenso

1. Il compenso dovuto all'agente sportivo, quale corrispettivo dell'attività svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, è determinato dalle parti in misura forfettaria e/o in termini percentuali sul valore dell'affare, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.

2. Il compenso deve essere corrisposto mediante modalità di pagamento tracciabile.

3. Il pagamento del compenso deve essere eseguito esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato sportivo con l'agente sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall'agente sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, può autorizzare la società o l'associazione sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all'agente sportivo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.

4. Il diritto al corrispettivo dovuto all'agente sportivo, che ha ricevuto un mandato da un lavoratore sportivo, si prescrive al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui il corrispettivo è maturato.

5. Nel caso in cui il contratto di prestazione sportiva che l'agente sportivo ha negoziato per il lavoratore sportivo abbia una durata più lunga di quella del mandato, l'agente sportivo, salvo diverso accordo tra le parti, ha diritto al corrispettivo maturato e maturando anche dopo la scadenza del mandato stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva. Qualora il lavoratore sportivo, successivamente alla scadenza del mandato, rinnovi il contratto di prestazione sportiva con la propria società sportiva o concluda un nuovo contratto con altra società sportiva, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità al precedente contratto, l'agente sportivo conserverà il diritto alla percezione del corrispettivo pattuito e l'eventuale successivo agente sportivo, che ha negoziato tale rinnovo di contratto o nuovo contratto, avrà diritto soltanto al corrispettivo pattuito sull'eccedenza contrattuale.

6. Nel caso in cui la società sportiva e l'agente sportivo concordino il pagamento di un corrispettivo per ciascuna annualità del contratto di prestazione sportiva sottoscritto dal lavoratore sportivo, gli effetti economici del mandato cessano automaticamente qualora il lavoratore sportivo - per qualsiasi motivo - non sia più tesserato con la medesima società sportiva.

7. In caso di risoluzione del contratto di prestazione sportiva per sopravvenuta impossibilità della prestazione del lavoratore sportivo, che non sia dovuta a dolo o colpa grave dello stesso, all'agente sportivo è dovuto il corrispettivo soltanto per il periodo di vigenza del contratto stesso.

8. È fatto divieto all'agente sportivo di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, da parte di società, associazioni sportive, lavoratori sportivi, o terzi, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di concludere un contratto di mandato sportivo.

9. È fatto divieto all'agente sportivo di rendersi cessionario, anche indirettamente, da parte di società, associazioni sportive, lavoratori sportivi, o terzi, di somme o crediti relativi a contributi di solidarietà o indennità di formazione o ad altri titoli previsti dall'ordinamento sportivo.

Art. 9
Tutela dei minori

1. Il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età.

2. Qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di età, il contratto di mandato sportivo è sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.

3. Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.

4. Fermo quanto disposto dall'art. 7, comma 4, il contratto di mandato sportivo che abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età è redatto e depositato anche nella lingua di nazionalità del minore.

Art. 10
Obbligo di aggiornamento professionale

1. L'agente sportivo è obbligato all'aggiornamento professionale, per un minimo di venti ore per anno solare di iscrizione o frazione di anno di iscrizione.

2. L'obbligo di aggiornamento professionale deve essere assolto entro il 1° novembre di ciascun anno.

3. Ai fini dell'aggiornamento professionale sono riconosciute le seguenti attività formative:

a) partecipazione a corsi, seminari o convegni nelle materie di settore rilevanti per la professione di agente sportivo, organizzati o accreditati dalla Commissione federale agenti sportivi;

b) partecipazione a corsi, seminari o convegni organizzati dal CONI o dalla Scuola dello Sport di Sport e Salute S.p.A., qualora siano specificamente dedicati agli agenti sportivi;

c) partecipazione ad attività formative in modalità *e-learning*, qualora siano erogate mediante piattaforme accreditate dalla Commissione federale agenti sportivi e prevedano sistemi di verifica della partecipazione effettiva;

d) partecipazione a corsi, seminari o convegni organizzati da una delle associazioni di categoria degli agenti sportivi maggiormente rappresentative a livello nazionale, qualora siano accreditati dalla Commissione CONI per gli agenti sportivi.

4. Su istanza degli enti organizzatori, la Commissione federale agenti sportivi provvede agli accreditamenti di propria competenza, verificando la pertinenza dei contenuti, l'adeguatezza dei docenti, la durata effettiva dell'attività e l'idoneità delle modalità di attestazione della partecipazione. L'accreditamento ha durata annuale, è rinnovabile e può essere revocato.

5. Completata l'attività formativa l'agente sportivo carica nel sistema informatico centrale il relativo certificato di frequenza.

6. La Commissione federale agenti sportivi istituisce e gestisce, attraverso il sistema informatico centrale, un registro delle attività formative nel quale sono inserite per ciascun agente:

a) le attività formative frequentate nell'anno solare in corso, con indicazione delle ore corrispondenti;

b) la concessione di esoneri;

c) l'attestazione circa l'adempimento dell'obbligo annuale di aggiornamento.

7. La Commissione CONI per gli agenti sportivi definisce, con apposita delibera da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno e da pubblicare nel sito istituzionale del CONI, i criteri per il riconoscimento delle equivalenze tra attività formative accreditate e corsi di formazione professionale continua previsti da altri ordinamenti professionali, nonché i criteri per il computo delle ore in caso di docenza o tutoraggio nell'ambito di corsi accreditati.

8. Su motivata istanza dell'agente sportivo, presentata entro il 1° settembre di ciascun anno mediante il sistema informatico centrale e corredata da adeguata documentazione probatoria, la Commissione

federale agenti sportivi può concedere esoneri, totali o parziali, dall'obbligo di aggiornamento professionale in caso di:

a) malattia o infortunio, i quali abbiano impedito la partecipazione ad attività formative, nell'anno solare di riferimento, per un periodo superiore a sei mesi;

b) maternità, paternità o congedo parentale per un periodo superiore a tre mesi nell'anno solare di riferimento;

c) conseguimento, nell'anno solare di riferimento, di titolo di studio universitario di livello magistrale o di dottorato di ricerca in discipline giuridiche o economiche, valutate come adeguate dalla Commissione CONI per gli agenti sportivi; in tal caso, l'esonero ha efficacia per i successivi tre anni solari ed è rinnovabile.

9. L'obbligo di aggiornamento professionale non si estingue per effetto del mancato rinnovo dell'iscrizione nel Registro nazionale, cui faccia seguito una nuova iscrizione. In tal caso, la Commissione federale agenti sportivi verifica il regolare adempimento dell'obbligo per gli anni solari relativi alla precedente iscrizione e l'eventuale inadempimento dell'obbligo costituisce causa ostativa alla nuova iscrizione, a meno che l'agente sportivo non assolva l'obbligo di aggiornamento violato entro novanta giorni dalla presentazione della nuova domanda.

Art. 11
Obbligo di copertura assicurativa

1. L'agente sportivo stipula una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione di agente sportivo nel territorio italiano, per il tempo in cui è iscritto al Registro nazionale.

2. La polizza assicurativa:

a) è stipulata con una compagnia assicurativa avente sede legale in Italia ovvero in altro Stato membro dell'Unione europea;

b) prevede l'esclusione di franchigia opponibile al terzo danneggiato;

c) ha durata di almeno un anno ovvero per l'anno solare nel corso del quale l'agente intende iscriversi nel Registro nazionale;

d) prevede il massimale stabilito annualmente dalla Commissione CONI per gli agenti sportivi, sentita la FIGC, pubblicato nel sito istituzionale del CONI entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. L'agente sportivo domiciliatario verifica, prima della stipula dell'accordo di collaborazione, che l'agente domiciliato sia titolare di polizza assicurativa conforme ai requisiti di cui al comma 2.

4. Contestualmente alla comunicazione di inizio attività, l'agente sportivo in libera prestazione di servizi produce alla Commissione CONI per gli agenti sportivi copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale munita dei requisiti di cui al comma 2.

5. Prima della sottoscrizione del contratto di mandato sportivo, l'agente sportivo comunica per iscritto all'assistito gli estremi della polizza assicurativa. Nel corso del rapporto, l'agente sportivo comunica altresì, entro cinque giorni lavorativi, ogni variazione che incida sulla copertura o sul massimale.

6. Ai fini dell'iscrizione e del rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale, l'agente sportivo deposita nel sistema informatico centrale attestazione della polizza assicurativa in corso di validità, comprensiva degli elementi di cui al comma 2 e dell'indicazione del massimale. Entro venti giorni dalla ricezione della domanda, la Commissione federale agenti sportivi attesta l'idoneità della polizza.

7. La Commissione CONI per gli agenti sportivi svolge controlli a campione, con cadenza almeno semestrale, sull'efficacia e sull'adeguatezza delle coperture assicurative depositate nel sistema informatico centrale. Qualora, anche su segnalazione della Commissione federale agenti sportivi, la

Commissione CONI per gli agenti sportivi accerti il venire meno dei requisiti previsti per l'obbligo di copertura assicurativa, ne dà comunicazione all'agente, assegnandogli termine perentorio di quindici giorni per la regolarizzazione. In difetto di regolarizzazione, la Commissione CONI per gli agenti sportivi dispone la cancellazione ai sensi del Regolamento CONI agenti sportivi ed effettua la segnalazione alla competente Commissione federale agenti sportivi per gli eventuali profili disciplinari.

Art. 12
Modalità di organizzazione dell'attività di agente sportivo

1. L'agente sportivo ha la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di società di persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente.

2. L'organizzazione dell'attività di agente sportivo in forma societaria è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) oggetto sociale costituito dall'attività di agente sportivo e da eventuali attività connesse o strumentali;

b) maggioranza assoluta delle quote della società detenuta da soggetti iscritti nel Registro nazionale, sezione agenti sportivi o sezione agenti sportivi stabiliti;

c) rappresentanza legale e poteri di gestione della società conferiti esclusivamente a soggetti iscritti nel Registro nazionale, sezione agenti sportivi o sezione agenti sportivi stabiliti;

d) esclusione del possesso, in via diretta o mediata da parte dei soci, di quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi;

e) nel caso di partecipazione minoritaria di persona giuridica, conformità del suo oggetto sociale a quanto stabilito alla lett. a);

f) sede legale stabilita nel territorio della Repubblica italiana, ovvero, nel caso di agenti sportivi stabiliti, nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera.

3. I soci che non siano agenti sportivi iscritti nel Registro nazionale possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione, in forza di contratto di lavoro dipendente o di contratto di collaborazione occasionale, ferme le eccezioni di legge.

4. L'iscrizione al Registro nazionale da parte delle società di agenti sportivi è collegata e condizionata all'iscrizione dell'agente sportivo che provvede al deposito della domanda di iscrizione e ha la medesima validità.

PARTE III
OBBLIGHI DEI SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO FEDERALE

Art. 13
Divieti e obblighi del lavoratore sportivo

1. È fatto divieto al lavoratore sportivo di avvalersi, anche di fatto, delle attività di soggetti non iscritti al Registro nazionale.

2. È dovere del lavoratore sportivo compiere ogni opportuna indagine al fine di verificare la sussistenza dei titoli che consentono all'agente sportivo di operare.

3. I lavoratori sportivi indicano in ciascun contratto di prestazione sportiva da essi concluso se si siano avvalsi, o meno, dell'attività di un agente sportivo o di una società di agenti sportivi e, in caso positivo, ne indicano il nominativo o la denominazione, coi relativi dati fiscali.

4. È fatto divieto al lavoratore sportivo di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato.

5. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi costituisce violazione disciplinare da parte del lavoratore sportivo e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.

Art. 14
Divieti e obblighi delle associazioni e società sportive

1. È fatto divieto alle società e alle associazioni sportive di avvalersi, anche di fatto, delle attività di soggetti non iscritti al Registro nazionale.

2. È dovere dell'associazione o della società sportiva compiere ogni opportuna indagine al fine di verificare la sussistenza dei titoli che consentono all'agente sportivo di operare.

3. Ove la società sportiva intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un lavoratore sportivo, deve rivolgersi esclusivamente al lavoratore sportivo e/o all'agente sportivo incaricato dallo stesso, se nominato e risultante dagli atti depositati presso la Commissione federale agenti sportivi, ovvero direttamente al lavoratore sportivo se sprovvisto di assistenza.

4. Le società e le associazioni sportive indicano in ciascun contratto di prestazione sportiva da esse concluso se si siano avvalsi, o meno, dell'attività di un agente sportivo o di una società di agenti sportivi e, in caso positivo, ne indicano il nominativo o la denominazione, coi relativi dati fiscali.

5. È fatto divieto all'associazione o alla società sportiva di corrispondere somme o cedere crediti, anche indirettamente, ad un agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, relativi a contributi di solidarietà o indennità di formazione, come previsti dai regolamenti FIFA o da norme federali, eventualmente vantati in relazione al trasferimento di un lavoratore sportivo.

6. È fatto divieto all'associazione o alla società sportiva e ai suoi dirigenti di ricevere, anche indirettamente, a qualsiasi titolo somme o altri compensi da agenti sportivi.

7. È fatto divieto all'associazione o alla società sportiva di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato.

8. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi costituisce violazione disciplinare da parte della società sportiva e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.

PARTE IV
COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

Art. 15
Composizione e funzionamento

1. È istituita presso la FIGC la Commissione federale agenti sportivi (di seguito la "Commissione").

2. La Commissione è composta da almeno quattro componenti nominati dal Consiglio federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vicepresidente, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. I componenti non possono essere iscritti nel Registro nazionale né in albi o elenchi, nazionali o stranieri, disciplinanti la professione di agente sportivo, né trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con le materie trattate.

3. La Commissione svolge la sua attività con l'assistenza di un segretario nominato dalla FIGC e dell'Ufficio federale all'uopo preposto.

4. La Commissione resta in carica quattro anni e non è rinnovabile per più di due volte. I componenti nominati nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza.

5. La Commissione si riunisce su convocazione del suo Presidente.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, per l'esercizio delle funzioni disciplinari, la Commissione è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei componenti, di cui uno necessariamente con funzioni di Presidente o Vicepresidente. È ammessa la partecipazione dei componenti anche a distanza, tramite videoconferenza o conferenza telefonica.

7. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vicepresidente.

8. In caso di particolare urgenza, il Presidente può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile, fatto salvo quanto specificamente previsto per l'esercizio delle funzioni disciplinari dal Regolamento disciplinare FIGC agenti sportivi.

Art. 16
Funzioni e poteri

1. La Commissione federale agenti sportivi:

a) svolge le verifiche e rilascia le attestazioni di competenza FIGC nell'ambito dei procedimenti di iscrizione e rinnovo nel Registro nazionale;

b) predispone il bando e il programma della prova speciale, stabilendone la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti d'esame, e ne cura la pubblicazione;

c) verifica la sussistenza dei requisiti dichiarati e dispone l'ammissione dei candidati alla prova speciale;

d) organizza e accredita le attività di aggiornamento professionale di competenza federale, verifica l'assolvimento dell'obbligo formativo, provvede sulle richieste di esonero e attesta annualmente l'adempimento, mediante il sistema informatico centrale;

e) attesta, nei casi previsti dal Regolamento CONI agenti sportivi, l'idoneità della polizza assicurativa e l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi;

f) valuta le domande per il conseguimento della qualifica di tutor e, in caso di esito positivo, propone alla Commissione CONI per gli agenti sportivi l'inserimento del richiedente nel relativo elenco;

g) cura gli adempimenti di competenza federale relativi al deposito dei contratti di mandato sportivo e dei relativi atti di risoluzione, recesso, modifica o variazione nel Registro dei contratti di mandato sportivo FIGC;

h) effettua, attraverso il sistema informatico centrale, le verifiche, le attestazioni, le comunicazioni e gli altri adempimenti di competenza federale previsti dal presente Regolamento;

i) riceve e gestisce le comunicazioni previste in materia di trasparenza e provvede agli eventuali adempimenti di pubblicità attribuiti alla FIGC.

2. La Commissione esercita altresì le funzioni disciplinari di primo grado previste dal Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi e dal Regolamento disciplinare FIGC agenti sportivi. A tal fine, il Presidente designa, per ciascun procedimento, un Collegio giudicante composto da tre componenti e un componente istruttore, che non fa parte del Collegio giudicante, non partecipa alla deliberazione e non sottoscrive la decisione.

3. La Commissione federale agenti sportivi, per il tramite della FIGC, può presentare alla Commissione CONI per gli agenti sportivi proposte e/o può richiedere approfondimenti nelle materie di sua competenza, ad esclusione della materia disciplinare. A tal fine può avvalersi di due esperti con funzione consultiva in materie giuridiche e sportive, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 17
Prova speciale

1. La FIGC organizza ogni anno due sessioni di prova speciale, che, di regola, si tengono nei mesi di giugno e di dicembre.

2. Alla prova speciale è ammesso:

a) chi, nel biennio precedente, abbia superato la prova generale e sia in possesso dei requisiti ulteriormente richiesti dalla FIGC;

b) l'agente sportivo iscritto al Registro nazionale, se operante presso altra Federazione sportiva nazionale, in possesso di titolo abilitativo nazionale, di titolo abilitativo di vecchio ordinamento, di titolo abilitativo equipollente o di titolo abilitativo riconosciuto a seguito di misure compensative.

3. Il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica, tramite prova orale eventualmente preceduta da prova scritta, volta ad accertare la conoscenza delle norme che disciplinano l'ordinamento federale.

4. La procedura d'esame è disciplinata dal bando pubblicato sul relativo sito istituzionale.

Art. 18
Requisiti di ammissione alla prova speciale

1. Per l'ammissione alla prova speciale il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o di Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera; cittadinanza di Stati non membri dell'Unione europea, con regolare permesso di soggiorno in Stato membro dell'Unione europea;

b) pieno godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;

c) assenza di condanne penali, anche non definitive, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;

d) conseguimento di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente;

e) assenza di condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586-bis c.p.;

f) assenza di sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

g) assenza di sanzioni disciplinari per illecito sportivo;

h) assenza di sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla FIGC, ovvero di sanzioni di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da Federazione sportiva nazionale diversa da quella presso cui si intende operare;

i) nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell'ambito dell'ordinamento sportivo, avere esaurito i relativi pagamenti o comunque rispettato le eventuali rateizzazioni;

l) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria nella misura stabilita dalla FIGC.

Art. 19
Commissione esaminatrice

1. Per la valutazione della prova speciale, è istituita annualmente presso la FIGC una Commissione esaminatrice composta da almeno tre componenti nominati dal Presidente federale, esperti in materie giuridiche, scelti tra professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati, anche a riposo.

2. La composizione della Commissione esaminatrice è pubblicata sul sito istituzionale della FIGC.

PARTE V
REGISTRO NAZIONALE DEGLI AGENTI SPORTIVI

Art. 20
Obbligo di iscrizione

1. L'iscrizione al Registro nazionale costituisce condizione per l'esercizio della professione di agente sportivo in Italia.

2. Il Registro nazionale, che raccoglie e conserva l'insieme delle informazioni relative agli agenti sportivi, è tenuto presso il CONI, che ne cura la realizzazione e la gestione e ne garantisce il funzionamento attraverso una banca dati centralizzata.

3. Il Registro nazionale si articola in sezioni ed elenchi.

Art. 21
Iscrizione di agenti sportivi e di agenti sportivi stabiliti

1. Possono iscriversi e mantenere l'iscrizione al Registro nazionale nelle sezioni agenti sportivi e agenti sportivi stabiliti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento CONI agenti sportivi.

2. La domanda di iscrizione al Registro nazionale è presentata mediante il sistema informatico centrale. Non sono ammesse domande con modalità differenti.

3. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, trasmette la domanda di iscrizione alla Commissione federale agenti sportivi, che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) superamento della prova speciale ovvero possesso del titolo abilitativo nazionale, del titolo abilitativo di vecchio ordinamento, del titolo abilitativo equipollente o del titolo riconosciuto a seguito dell'assolvimento delle eventuali misure compensative;

b) assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale;

c) idoneità della polizza assicurativa;

d) assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento CONI agenti sportivi.

4. Nel caso di documentazione incompleta o di necessità di chiarimenti, la Commissione federale agenti sportivi invita il richiedente a produrre ogni ulteriore documento necessario. In tal caso, il termine di cui al comma 3 decorre nuovamente dal deposito dei documenti o chiarimenti richiesti.

Art. 22
Iscrizione delle società di agenti sportivi

1. La domanda di iscrizione al Registro nazionale è presentata mediante il sistema informatico centrale, dall'agente sportivo, socio munito di legale rappresentanza e già iscritto nella sezione agenti sportivi o agenti sportivi stabiliti. Non sono ammesse domande con modalità differenti.

2. La domanda deve indicare la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il nominativo dei soci, con la specificazione di quelli iscritti al Registro nazionale, il nominativo dei legali rappresentanti e degli amministratori. La domanda deve essere altresì corredata dai seguenti documenti:

a) visura camerale aggiornata agli ultimi trenta giorni, ovvero documentazione equipollente per società con sede legale in altro Stato UE/SEE o in Svizzera;

b) copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e del libro dei soci;

c) elenco nominativo degli organi sociali con indicazione dei relativi poteri;

d) elenco dei dipendenti e dei collaboratori;

e) nel caso in cui uno o più soci minoritari siano persone giuridiche, visura camerale aggiornata agli ultimi trenta giorni ovvero documentazione equipollente;

f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità e l'assenza di conflitti di interessi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento CONI agenti sportivi;

g) attestazione del pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria nella misura stabilita dal CONI.

3. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, trasmette la domanda di iscrizione alla Commissione federale agenti sportivi, che, entro venti giorni, provvede ad attestare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, anche relativi ai singoli soci.

4. Nel caso di documentazione incompleta o di necessità di chiarimenti, la Commissione federale agenti sportivi invita il richiedente a produrre ogni ulteriore documento necessario. In tal caso, il termine di cui al comma 3 decorre nuovamente dal deposito dei documenti o chiarimenti richiesti.

Art. 23
Rinnovo dell'iscrizione di agenti sportivi e agenti sportivi stabiliti

1. L'iscrizione nella sezione agenti sportivi e agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale ha validità limitata all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), con decorrenza dalla data di perfezionamento della medesima. A partire dal 1° ottobre ed entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza dell'iscrizione, gli agenti sportivi depositano la domanda di rinnovo, secondo quanto previsto dal Regolamento CONI agenti sportivi.

2. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, trasmette la domanda di rinnovo alla Commissione federale agenti sportivi, che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) il pagamento dell'imposta di bollo annuale e dei diritti di segreteria nella misura stabilita dal CONI;

b) la permanenza, confermata mediante dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dei requisiti prescritti per l'iscrizione nella relativa sezione del Registro nazionale.

3. Nel caso di documentazione incompleta o di necessità di chiarimenti, la Commissione federale agenti sportivi invita il richiedente a produrre ogni ulteriore documento necessario. In tal caso, il termine di cui al comma 2 decorre nuovamente dal deposito dei documenti o chiarimenti richiesti.

Art. 24
Rinnovo dell'iscrizione delle società di agenti sportivi

1. L'iscrizione nella sezione società di agenti sportivi del Registro nazionale ha validità limitata all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), con decorrenza dalla data di perfezionamento della medesima. A partire dal 1° ottobre ed entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza dell'iscrizione, l'agente sportivo socio munito di legale rappresentanza deposita la domanda di rinnovo, secondo quanto previsto dal Regolamento CONI agenti sportivi.

2. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, trasmette la domanda di rinnovo alla Commissione federale agenti sportivi, che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) il pagamento dell'imposta di bollo annuale e dei diritti di segreteria nella misura stabilita dal CONI;

b) la permanenza, confermata mediante dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dei requisiti prescritti, sia per la società sia per i soci agenti sportivi, ai fini dell'iscrizione nella relativa sezione del Registro nazionale;

c) l'invio della documentazione societaria aggiornata agli ultimi trenta giorni, qualora siano intervenute modifiche rispetto alla documentazione depositata in precedenza presso il sistema informatico centrale.

3. Nel caso di documentazione incompleta o di necessità di chiarimenti, la Commissione federale agenti sportivi invita il richiedente a produrre ogni ulteriore documento necessario. In tal caso, il termine di cui al comma 2 decorre nuovamente dal deposito dei documenti o chiarimenti richiesti.

Art. 25
Cancellazione

1. La cancellazione dal Registro nazionale è disposta con provvedimento della Commissione CONI per gli agenti sportivi, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento CONI agenti sportivi.

2. Il provvedimento di cancellazione è annotato nel Registro nazionale ed è comunicato all'interessato e alla Commissione federale agenti sportivi.

3. L'agente sportivo o la società di agenti sportivi comunicano senza indugio alla Commissione federale agenti sportivi, nonché agli ulteriori soggetti interessati, mediante il sistema informatico centrale, il provvedimento di cancellazione di cui siano destinatari.

Art. 26
Attività in regime di libera prestazione di servizi e in regime di domiciliazione

1. L'attività di agente sportivo in regime di libera prestazione di servizi è esercitata nel rispetto dei requisiti, delle condizioni e degli obblighi previsti dal Regolamento CONI agenti sportivi, previa iscrizione nell'apposito elenco del Registro nazionale.

2. L'attività di agente sportivo in regime di domiciliazione è esercitata secondo i requisiti, le condizioni e gli obblighi previsti dal Regolamento CONI agenti sportivi, previa iscrizione nell'apposita sezione del Registro nazionale e nel rispetto della disciplina relativa all'accordo di collaborazione professionale con l'agente sportivo domiciliatario.

PARTE VI
TRASPARENZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 27
Comunicazioni

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società, le associazioni sportive e i lavoratori sportivi comunicano alla Commissione federale agenti sportivi, mediante il sistema informatico centrale, le modalità di erogazione e l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attività posta in essere nei dodici mesi precedenti, con riferimento ai singoli mandati conferiti, nonché l'istituto bancario presso il quale è stato effettuato l'accredito e il Paese ove è ubicato il medesimo istituto.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le società e le associazioni sportive trasmettono al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni di cui al comma che precede.

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno, inoltre, la Commissione federale agenti sportivi rende disponibili sul sito istituzionale della FIGC l'elenco delle transazioni in cui gli agenti sportivi hanno prestato nell'anno precedente la loro attività in favore di società, associazioni sportive e lavoratori sportivi.

PARTE VII
DISCIPLINA

Art. 28
Sanzioni e procedimento disciplinare

1. I comportamenti disciplinarmente rilevanti, le sanzioni e il procedimento sono regolati dal Regolamento disciplinare FIGC agenti sportivi, adottato in conformità e in attuazione della disciplina CONI.

2. Restano ferme le competenze degli organi di giustizia federale nei confronti dei tesserati e delle società e associazioni sportive affiliate alla FIGC.

PARTE VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni del Regolamento CONI agenti sportivi e, per quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'ordinamento federale.

Art. 30
Disposizioni transitorie

1. Fino alla piena operatività del sistema informatico centrale, depositi, comunicazioni e attestazioni sono effettuati secondo le modalità transitorie stabilite dal CONI.

2. L'efficacia delle disposizioni che presuppongono l'operatività del sistema informatico centrale decorre dalla data comunicata dal CONI.

3. I procedimenti disciplinari già avviati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento proseguono secondo le norme previgenti.

4. Alle procedure relative alla prova speciale già avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 31
Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il previgente Regolamento FIGC agenti sportivi.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale della FIGC con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione della Giunta Nazionale del CONI.